

COMUNE DI SAN LORENZO DORSINO	PROVINCIA DI TRENTO
CONTRATTO DI SERVIZIO FRA IL COMUNE DI SAN LORENZO	
DORSINO E LA SOCIETÀ GEAS S.P.A. PER LA GESTIONE DEI	
PARCHEGGI A PAGAMENTO SU STRADA.	
L'anno duemiladiciassette il giorno _____ del mese di maggio, nella residenza municipale del Comune di San Lorenzo Dorsino, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. ___ di data ___ maggio 2017, esecutiva ai sensi di legge, sono comparsi i signori:	
1. Albino Dellaiddotti , nato a Dorsino (TN) il 08.07.1958, Sindaco del Comune di San Lorenzo Dorsino, domiciliato per la carica presso il Municipio, il quale interviene in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione comunale, Codice Fiscale e Partita I.V.A. 02362480226, a ciò autorizzato con la deliberazione del Consiglio Comunale di cui sopra;	
2. Valter Paoli , nato a Vermiglio (TN) il 25.02.1955, Presidente del Consiglio di Amministrazione della Geas S.p.A., Codice Fiscale e Partita I.V.A 01811460227 , con sede legale in Tione di Trento, via Padre Gnesotti n. 2;	
Premesso che:	
con la deliberazione n. ___ di data ___ maggio 2017, il Consiglio comunale ha disposto di affidare a Geas S.p.A, per quattro anni a decorrere dalla data di sottoscrizione dell'apposito contratto, la gestione unitaria ed onnicomprensiva del servizio di regolamentazione della sosta a pagamento, senza custodia, sui posti auto situati in loc. Nembia in disponibilità al Comune di San Lorenzo Dorsino;	
1	

Tutto ciò premesso e dichiarato parte integrante e sostanziale del presente atto, le Parti, come sopra rappresentate, convengono e stipulano quanto segue.

Art. 1 - Oggetto

Il Comune di San Lorenzo Dorsino, di seguito denominato "Comune", e la Società Geas S.p.A., di seguito denominata "Società", convengono di regolare con il presente atto i rapporti tra le parti per l'esercizio del servizio di gestione e controllo della sosta, per le **annualità 2017, 2018, 2019 e 2020**.

Art. 2 - Specificazione del servizio

Il Comune e la Società prendono atto che il servizio comprende:

a) la gestione unitaria ed onnicomprensiva del servizio relativo alla sosta a pagamento, senza custodia, sui posti auto situati in loc. Nembia in disponibilità al Comune di San Lorenzo Dorsino.

La Società dovrà provvedere alla gestione dei posti auto in esecuzione degli atti programmati approvati dal Comune in materia di aree destinate alla sosta, orari, tariffe, trattamento residenti ed altre categorie particolari di utenti, secondo le disposizioni di seguito previste e nel rispetto di tutte le disposizioni del Codice della Strada;

Art. 3 - Consegnare aree di sosta

In relazione alle attività di cui all'art. 2 lett. a) le parti precisano che alla data odierna le aree di sosta assegnate dal Comune alla Società, facenti parte del demanio comunale, o comunque nella disponibilità del Comune, sono quelle di cui all'allegato verbale di consegna **sub. A)**, che costituisce parte integrante ed essenziale del presente contratto di servizio. L'effettiva istituzione del servizio è subordinata alla emissione di apposita ordinanza,

previa deliberazione della Giunta comunale, a norma dell'art. 7, comma 1

lettera f) del D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 – Nuovo codice della strada.

Le aree di sosta oggetto del servizio potranno essere incrementate o modificate in esecuzione degli atti programmatori del Comune; in tal caso la consegna alla Società avverrà con ulteriori verbali sottoscritti dalla Società stessa e dal Comune, senza la necessità di modifica del presente contratto.

Sulle nuove aree, comprese quelle di cui al presente articolo, sarà onere della Società effettuare celermente l'installazione della relativa segnaletica orizzontale e verticale, secondo quanto previsto dal C.d.S. e dei parcometri o di altri dispositivi, convenuti tra le parti, per il pagamento della sosta.

Art. 4 - Osservanza delle disposizioni di legge e risarcimento dei danni

La Società, nell'espletamento del servizio, deve sempre osservare e far osservare le norme legislative e regolamentari vigenti e tenere sollevato ed indenne, sia civilmente che penalmente, il Comune da ogni e qualsiasi danno che derivasse a terzi in conseguenza del presente contratto di servizio.

Art. 5 - Modalità di esecuzione del servizio ed oneri a carico della

società

La Società si impegna nell'espletamento del servizio a rispettare le direttive e gli indirizzi strategici e programmatici stabiliti dal Comune e comunque gli atti che saranno adottati nelle forme stabilite dalla convenzione stipulata a norma di statuto e sottoscritta per accettazione dalla Società.

Il servizio di gestione della sosta a pagamento su aree comunali dovrà essere svolto a totale carico della Società, che vi dovrà provvedere sia a mezzo della propria organizzazione tecnica ed amministrativa, sia mediante l'apporto di ditte specializzate esterne, nel rispetto della normativa vigente in

tema di subappalto.

La Società dovrà in particolare provvedere a:

- segnaletica verticale ed orizzontale relativa alla sosta a pagamento: prima installazione/realizzazione e successiva manutenzione ordinaria e straordinaria, interventi di adeguamento e implementazione, ripristino in seguito ad atti vandalici o eventi eccezionali, provvedendo alla riparazione o sostituzione entro n. **48** ore da quando la Società è a conoscenza del guasto o danno;

- parcometri o altri dispositivi di pagamento della sosta, secondo le specifiche di cui all'articolo successivo: prima installazione/realizzazione e successiva manutenzione ordinaria e straordinaria, interventi di adeguamento e implementazione, ripristino in seguito ad atti vandalici o eventi eccezionali, provvedendo alla riparazione o sostituzione delle apparecchiature entro n. **48** ore da quando la Società è a conoscenza del guasto o danno;

- raccolta e contabilizzazione degli incassi, gestione ed amministrazione a fini statistici;

La Società dovrà inoltre provvedere a:

- fornire i dipendenti di tutto il materiale di protezione individuale contro gli infortuni, previsto dalla normativa vigente, in particolare dal D.Lgs. n. 81/2008;

- garantire la conformità delle macchine impiegate alle prescrizioni antinfortunistiche vigenti;

- applicare su tutte le attrezzature e macchinari in uso dalla Società una targhetta indicante il nominativo o il contrassegno della Società stessa, con

recapito telefonico;

- custodire, sotto la sua responsabilità, sia le attrezzature che i prodotti utilizzati;

- sostituire tempestivamente il personale assente (es. malattia, ferie) onde poter garantire la continuità del servizio.

La Società potrà, assumendosene integralmente l'onere e le spese, promuovere campagne di informazione nei confronti degli utenti, scegliendo idonei mezzi pubblicitari, subordinatamente ad autorizzazione e approvazione delle stesse da parte del Comune. In ogni caso lo stesso si riserva di provvedere in merito.

La Società ha l'obbligo della separazione contabile per ciascun servizio pubblico locale ricevuto in affidamento.

L'inizio del servizio dovrà avvenire il giorno 06.2017, con l'attivazione delle aree di cui all'allegato **sub. B**).

Art. 7 - Durata

Le parti prendono atto che il servizio è stato affidato dal Comune alla Società, con la deliberazione richiamata in premessa, per le **stagioni estive 2017, 2018, 2019 e 2020**, con scadenza il **15.09.2020**.

Il rapporto contrattuale si estinguera pertanto alla data della sua naturale decorrenza senza che si renda necessaria alcuna disdetta o preavviso, salvo eventuale risoluzione per inadempienza degli obblighi contrattuali o eventuale revoca del contratto per ragioni di pubblico interesse.

Il rinnovo contrattuale dovrà essere disposto mediante provvedimento deliberativo previa valutazione dell'opportunità ed economicità dello stesso.

Alla scadenza contrattuale o dalla notificazione del provvedimento di revoca

la Società restituirà le aree e, salvo accordi diversi, trasferirà al Comune i beni acquisiti o eventualmente realizzati dalla Società stessa in attuazione del contratto di servizio, che potranno essere assegnati ad un nuovo affidatario, per il proseguo dell'attività, il quale corrisponderà al precedente un indennizzo da determinarsi, fatte salve specifiche norme di settore, in misura pari al valore della parte non ammortizzata, al netto dei contributi eventualmente corrisposti; oltre a quanto sopra specificato non è dovuto alcun indennizzo o compenso alla Società per qualsiasi altro titolo o motivo.

Art. 8 - Specifiche delle modalità di pagamento della tariffa

I parcometri, regolarmente omologati ai sensi del Codice della Strada, dovranno essere installati, in accordo con il Comune, in quantità tale da consentire una agevole utilizzazione da parte degli utenti, senza comunque eccedere nel numero per non gravare il servizio di costi eccessivi; a tal fine gli stessi dovranno essere collocati a non più di **100-150 metri** di distanza da ogni singolo posto auto e comunque con un minimo di un parcometro per ogni singolo parcheggio.

Essi inoltre dovranno:

- funzionare autonomamente senza essere collegati alla linea elettrica;
- riportare la tariffa oraria, le indicazioni d'uso, emettere un talloncino, a diversa tariffazione in base alla zona a cui sono asserviti, con stampato almeno la data corrente, la zona di parcheggio, l'indicazione dell'orario di inizio e fine sosta, l'importo corrisposto;
- funzionare con moneta metallica con unità di pagamento in Euro almeno nei tagli da 5, 10, 20 e 50 centesimi, 1 e 2 Euro;
- prevedere una tariffa minima di parcheggio, secondo il sistema tariffario

approvato;

- provvedere alla stampa su carta di resoconti idonei alla totalizzazione degli incassi;

- consentire il prepagamento sull'orario di inizio sosta nell'arco della giornata in cui la sosta non è soggetta a pagamento;

La gestione di eventuali abbonamenti per i residenti, con validità da mensile ad annuale, sarà a carico del Comune, che vi provvederà con propri mezzi e proprie strutture organizzative; gli incassi per la parte riguardante le tariffe saranno comunque a favore della Società e concorreranno alla formazione delle competenze del Comune, di cui all'art. 14 primo comma lettera b); i relativi tagliandi dovranno essere stampati in modo da rendere facilmente riconoscibile per la vigilanza il tagliando medesimo ed il periodo di validità dell'abbonamento; a tal fine la tipologia adottata dovrà inoltre essere preventivamente comunicata alla Società.

Art. 9 - Tariffe e orari per la sosta a pagamento su aree comunali

Le aree per la sosta a pagamento sono assegnate in concessione alla Società ai sensi dell'articolo 7 del D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 e successive integrazioni e modificazioni.

La tariffa oraria, i periodi e gli orari di sosta a pagamento vengono determinati dall'Amministrazione comunale e possono essere variati dalla stessa. Gli eventuali nuovi orari e tariffe concorreranno alla definizione dei rapporti economici tra Comune e Società di cui all'art. 14.

Nelle aree è consentito il pagamento della sosta con biglietto emesso da parcometro, o con altri mezzi preventivamente concordati fra le parti.

È a carico della Società avere in conto deposito, per ogni modalità di

pagamento, una scorta che garantisca una copertura minima di n. **30** (trenta)

giorni.

Le modificazioni di orari e tariffe, approvate dai competenti organi

dell'Amministrazione, non danno luogo alla modifica del presente contratto di

servizio.

Dovranno essere assicurate e favorite le forme di pagamento alternative

all'uso del denaro contante, mediante tessere prepagate ed anche schede

magnetiche o micro-chip prepagate e/o schede elettroniche programmabili o

altri sistemi compatibili, fermo restando l'obbligo per la Società di favorire lo

sviluppo e l'applicazione di tecnologie inerenti le modalità di pagamento,

anche sostitutive e migliorative, il tutto finalizzato all'offerta del migliore

servizio all'utenza, provvedendo all'eventuale adeguamento dei mezzi e degli

strumenti utilizzati e commercializzati.

È facoltà dell'Amministrazione comunale introdurre tariffe differenziate e

preferenziali per residenti o altre particolari categorie di utenti nelle zone a

pagamento.

È altresì facoltà dell'Amministrazione comunale stabilire, con le modalità

previste dalla normativa vigente, tariffe differenziate per la sosta a

pagamento in relazione a particolari e motivate esigenze.

La Giunta Comunale determina con propri provvedimenti ulteriori modalità di

applicazione di dette tariffe e riduzioni o forme diverse di pagamento, con la

possibilità di disciplinare i periodi e gli orari di fruizione del servizio, con la

conseguente applicazione delle tariffe, anche differenziandoli per giornate

(feriali, prefestive e festive) e per zone.

Art. 10 - Vigilanza e controllo

Il Comune esercita funzioni di vigilanza e controllo sulla corretta gestione del servizio e dell'attività amministrativa della Società, anche ai fini della corretta quantificazione dei costi in relazione alla determinazione delle tariffe ed alla verifica del rispetto degli standard qualitativi e quantitativi definiti in attuazione del presente contratto.

La vigilanza ed il controllo competono al Servizio comunale cui è attribuita nella struttura organizzativa la competenza della viabilità, del traffico e dei parcheggi.

In caso di inadempimenti o defezioni nell'esecuzione degli obblighi contrattuali riscontrate in contraddittorio con l'incaricato della Società, il Comune ha la facoltà di ordinare i provvedimenti immediati necessari per il regolare andamento del servizio.

Con riferimento alla puntuale esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, la Società si obbliga in particolare ad informare tempestivamente il Comune, per gli adempimenti o iniziative di sua competenza, di fatti o circostanze che costituiscono violazione delle norme che governano la gestione del servizio.

Art. 11 - Funzioni di accertamento delle violazioni in materia di sosta

Con riferimento a tale funzione, spetterà al Corpo di Polizia Municipale delle Giudicarie intervenire con propri uomini e mezzi a svolgere regolare servizio di vigilanza e se del caso, sanzionatoria.

Art. 12 - Obbligo della continuità dei servizi

L'esecuzione dei servizi non potrà essere interrotta o sospesa, salve comprovate cause di forza maggiore, quali, ad esempio, eventi naturali eccezionali, scioperi od altre forme di sospensione dal lavoro da parte del

personale dipendente della Società.

La Società è tuttavia autorizzata a sospendere temporaneamente i servizi per necessità di manutenzione, sicurezza o per altre cause eccezionali, dandone tempestiva comunicazione al Comune, nonché agli utenti mediante idonee forme di informazione e pubblicizzazione.

Le parti prendono atto che qualsiasi disservizio non dipendente dalla Società non determinerà alcun addebito o sanzione in capo alla Società stessa.

Art. 13 - Utilizzo aree - sospensione temporanea della concessione

Le aree di sosta a pagamento assegnate alla Società non possono venire utilizzate dalla Società per scopi diversi dal parcheggio verso il pagamento della tariffa stabilita dall'Amministrazione Comunale, e sono quindi soggette alla disciplina di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 e s.m..

Le stesse dovranno inoltre essere utilizzate dalla Società in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui o arrecare danni a terzi ovvero ai beni ed alle strutture presenti.

Il Comune si riserva la facoltà di sospendere temporaneamente, ed eventualmente con semplice preavviso scritto di giorni tre (anche tramite fax), per motivi di pubblico interesse ovvero per motivi di necessità anche di terzi, la concessione delle aree, in tutto o in parte, allo scopo di poter adibirle ad altri usi (lavori, manifestazioni, ecc.), ciò senza che la Società abbia titolo ad indennizzi o rimborsi di sorta, salvo quanto specificato all'art.14.

Art. 14 - Rapporti economici fra le parti per il servizio della sosta

I rapporti economici fra le parti per l'esercizio del servizio di gestione e controllo della sosta a pagamento su aree comunali, sono regolati secondo quanto di seguito stabilito.

Gli incassi provenienti dalla gestione della sosta saranno trattenuti da Geas S.p.A..

A fine esercizio si quantificherà l'utile di gestione tenendo conto di:

- a) incassi da parcometri e da altri titoli di parcheggio;
- c) spese sostenute, puntualmente documentate.

L'utile così formato verrà suddiviso in base alle seguenti quote di partecipazione:

- a) Comune di San Lorenzo Dorsino: 75%;
- b) Geas S.p.A.: 25%,

Qualora l'utile calcolato dovesse risultare negativo, cioè i ricavi non dovessero coprire le spese sostenute, la differenza sarà a carico del Comune di San Lorenzo Dorsino.

Le parti prendono atto che tale corrispettivo non costituisce partecipazione della Società all'introito per contravvenzioni del Comune di San Lorenzo Dorsino, che ne rimane unico titolare.

Il corrispettivo maturato sarà fatturato a consuntivo in unica soluzione per anno solare; il pagamento avverrà entro n. **30** giorni data protocollo fattura.

I corrispettivi della vendita da parte della Società di titoli di parcheggio aventi validità estesa a più territori comunali sono ripartiti tra i diversi Comuni interessati, salvo diverso accordo, in proporzione del rispettivo incasso complessivo effettivo, conteggiato limitatamente agli stalli regolamentati solo con tariffa oraria e non giornaliera.

Art. 15 - Pagamenti

La quota di utile di competenza del Comune di San Lorenzo Dorsino di cui al precedente art. 14 verrà corrisposta al Comune annualmente, previa

rendicontazione, al fine di consentire i necessari controlli.

Per eventuali ritardati pagamenti delle somme dovute verrà applicata un'indennità di mora pari al tasso legale in vigore.

La Società è tenuta a mettere a disposizione copia autentica dei registri I.V.A. regolarmente vidimati e contenenti le annotazioni dei corrispettivi riscossi.

Art. 16 - Oneri a carico del Comune

L'osservanza da parte dei terzi delle norme e dei regolamenti comunali è condizione essenziale per consentire il corretto e regolare svolgimento dei servizi. Il Comune è, quindi, impegnato a intervenire d'ufficio o su richiesta della Società, per esercitare i poteri autoritativi che ad esso competono per assicurare, anche in via coattiva, il rispetto delle norme.

La Società si riserva di agire nei confronti dei contravventori per il risarcimento degli eventuali danni.

Nell'ambito della collaborazione tra le parti, il Comune comunicherà alla Società i provvedimenti destinati a produrre effetti diretti nei confronti della stessa e/o del servizio affidato, onde acquisirne eventuali osservazioni relative ai servizi affidati e consentire una opportuna pianificazione e programmazione tecnico-finanziaria degli eventuali investimenti necessari.

Spetta al Comune la manutenzione ordinaria e straordinaria delle pavimentazioni delle aree adibite a parcheggio, la loro pulizia e lo sgombero della neve dalle stesse, secondo una priorità definita dagli uffici comunali competenti; la Società può comunque provvedere con mezzi propri e a suo carico a dette attività in zone eventualmente non coperte tempestivamente dal Comune, dandone comunicazione al Comune stesso.

Nell'ambito delle leggi vigenti e con particolare riferimento a quelle in materia di Codice della Strada il Comune si impegna ad assumere tutte le iniziative opportune per consentire alla Società l'adempimento, nei tempi minimi necessari, degli obblighi assunti, prestando, attraverso i propri competenti uffici, la massima collaborazione per il rilascio di ogni prescritta autorizzazione.

Art. 17 - Responsabilità

La Società solleva il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità dovuta all'esercizio dei parcheggi, per i danni che dovessero derivare a persone e cose per ed in causa dell'esercizio stesso, intendendosi con ciò che detta responsabilità spetta in ogni caso alla Società, la quale si munirà pertanto di idonea assicurazione. A cura della Società verranno depositate presso il Comune copie delle polizze relative, che dovranno essere a copertura di tutta la durata del servizio, stipulate con Compagnia di Assicurazione abilitata, a coprire ogni rischio di responsabilità civile per danni comunque arrecati a cose o persone nell'espletamento del servizio, con massimale unico non inferiore a € 1.000.000,00.- (Euro un milione/00) per sinistro, per persona e per animali o cose.

La Società, alla scadenza del contratto, avrà il diritto e l'obbligo di liquidare le pendenze attive e passive afferenti al periodo della propria gestione.

Al riguardo è anche obbligo della Società indicare al Comune il nome di un responsabile che assuma regolarmente i necessari contatti con gli Uffici Comunali competenti.

La Società sarà inoltre l'unica responsabile nei confronti degli utenti per il mancato od erroneo funzionamento delle apparecchiature e delle tessere

prepagate.

È inteso inoltre che il Comune non potrà essere chiamato a rispondere ad alcun titolo in relazione ai rapporti contrattuali che la Società dovesse instaurare con terzi conformemente al presente contratto.

Art. 18 - Dichiarazione

La Società dichiara di essersi recata sui luoghi ove deve eseguirsi il servizio, di aver preso conoscenza delle condizioni locali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire nell'esecuzione della stessa, e di aver giudicato dette condizioni tali da consentire i pagamenti così come determinati nel presente atto.

Art. 19 - Risoluzione del contratto

Per gravi inadempienze da parte della Società, notificate per iscritto, riguardanti le modalità di svolgimento del servizio, il Comune procederà, previa formale contestazione scritta, non seguita da regolarizzazione entro il termine prescritto, alla risoluzione del contratto, senza che occorra citazione in giudizio, pronuncia del giudice o altra formalità.

Il Comune si riserva altresì di risolvere unilateralmente il contratto anche in caso di cessazione dell'attività, con sola refusione alla Società delle spese documentate; oltre a queste non è dovuto alcun indennizzo o compenso alla Società per qualsiasi altro titolo o motivo.

Per qualsiasi ragione addebitabile alla Società si venga alla risoluzione del contratto, la stessa Società sarà tenuta al rigoroso risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti, ed alla corresponsione delle maggiori spese alle quali il Comune dovrà andare incontro per il rimanente periodo contrattuale, fino all'espletamento di un nuovo affidamento.

Art. 20 - Decadenza

La Società si intende decaduta dal contratto di servizio e dalla concessione in uso in caso di scioglimento o fallimento.

Art. 21 - Arbitrato

Ogni controversia di qualsiasi genere che dovesse insorgere nell'interpretazione ed esecuzione del presente atto che non si sia potuta definire in via amichevole sarà deferita al giudizio di un collegio di arbitri.

Il Collegio arbitrale ha sede a San Lorenzo Dorsino ed è composto da un numero dispari di membri, comunque non superiore a cinque.

Il Presidente è nominato d'intesa tra le parti oppure tra gli arbitri già designati dalle parti stesse.

Gli altri membri sono nominati per metà dal Comune e per metà dalla controparte.

In caso di discordanza sulla nomina del Presidente provvede, su istanza della parte più diligente, il Presidente del Tribunale di Trento.

Gli arbitri di nomina comunale sono prescelti tra Funzionari comunali esperti della materia o tra professionisti esterni.

Per quanto non disposto si applicano le disposizioni del codice di procedura civile in materia di arbitrato.

Art. 22 - Diritto di accesso

Ai sensi del Regolamento comunale sull'accesso agli atti del Comune, il diritto di accesso è esercitato anche nei confronti del concessionario per gli atti accessibili inerenti al servizio in convenzione.

Art. 23 - Tutela degli utenti

La Società assicura idonee garanzie di tutela dei diritti degli utenti nella

gestione del Servizio, rispettando anche, per quanto compatibile, quanto disposto della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27.01.1994, relativa ai *"Principi sull'erogazione dei servizi pubblici"*.

Le esigenze dei residenti in materia di disponibilità di aree di sosta sono comunque tutelate dalla ubicazione che hanno i posti a pagamento in relazione ad altri parcheggi diversamente regolati.

Art. 24 - Registrazione - spese contrattuali

Trattandosi di atto relativo ad operazioni soggette ad Imposta sul Valore Aggiunto, è fatto obbligo di registrazione del presente atto nel solo caso d'uso, ex art. 5, D.P.R. 26.04.1986, n. 131. Ai sensi dell'art. 40 dello stesso Decreto si richiede all'atto della eventuale registrazione del presente atto l'applicazione dell'imposta in misura fissa.

Sono a completo ed esclusivo carico della Società tutte le spese e le imposte inerenti e conseguenti al contratto di servizio ed alla sua stipulazione.

La Società assume altresì a proprio carico tutte le eventuali imposte e tasse inerenti all'espletamento del servizio, con rinuncia a diritto di rivalsa comunque derivantigli nei confronti del Comune.

Art. 25 - Accettazione di clausole

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, il predetto rappresentante della Società Geas S.p.A., dichiara di accettare ed approvare specificatamente gli articoli 4 (osservanza delle disposizioni di legge e risarcimento dei danni), 7 (durata), 17 (responsabilità), 19 (risoluzione del contratto), 20 (decadenza), 21 (arbitrato).

Art. 26 - Informativa Privacy

I dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del

procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo (informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 30.06.2003, n. 196 e ss.mm. ed ii.).

Scritto su 16 (sedici) facciate e fin qui della diciassettesima su carta resa legale.

Le parti lo sottoscrivono come segue:

COMUNE DI SAN LORENZO DORSINO – IL SINDACO

- Albino Dellaiddotti -

GEAS S.P.A. - IL PRESIDENTE

- Valter Paoli -